

NUOVE NORME PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica:

- a) **determina** il numero degli alunni disabili in stato di handicap iscritti,
- b) **valuta** la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e
- c) **chiede** all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.

Lo richiede il dirigente scolastico (articoli 41 e 44 del Decreto Ministeriale numero 331 del 1998) e la **quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe.**

La Legge del 27 dicembre 2006 numero 296 (Finanziaria 2007) e la Legge del 24 dicembre 2007 numero 244 (Finanziaria 2008) hanno abrogato il vecchio criterio per la formazione dell'organico di diritto dei posti di sostegno.

Articolo 1 comma 605 lettera "b" Legge 296/2006:

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

Articolo 2 comma 413 Legge 244/2007:

413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo.

Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

Articolo 2 comma 414 Legge 244/2007:

414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi», fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.

Riferimenti normativi

- [Legge 244/07](#);
- [Legge 296/06](#);
- [Legge 289/02](#);
- [Nota 02.10.02](#)